



## TIPOLOGIE CAPPELLE E TARIFFE DELLE CONCESSIONI

### TIPOLOGIE CAPPELLE

A) capienza n. 12 loculi:	dimensioni 3,45 x 5,20
B) capienza n. 8 loculi:	dimensioni 2,55 x 5,20

### TARIFFE DI CONCESSIONE

(deliberate con D.G.C. n. 129 del 04.12.2019)

- Tariffa di concessione area per costruzione nuova cappella (durata 99 anni):  
tipologia A) € **42.604,00**  
tipologia B) € **29.094,00**
- Rimborso spese di progetto e realizzazione fondamenta:  
(solo per i cimiteri di San Lorenzo, San Miniato, Cigoli)  
tipologia A) € **3.898,00**  
tipologia B) € **2.077,00**
- Tariffa di concessione per ogni nuovo loculetto ossario aggiunto: € **201,00**
- Tariffa concessione cappelle esistenti: in base a stima effettuata caso per caso dall'Ufficio Tecnico.

Ai suddetti importi andranno ad aggiungersi la tassa di registrazione (2% dell'importo della concessione) e le spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registro, bolli) anch'esse a carico dei concessionari.

### RIMBORSI

Nei 5 anni successivi alla data del contratto, il Comune rimborserà ai titolari delle concessioni cimiteriali il 50% dell'importo della concessione a suo tempo pagato per l'uso dei loculi o delle tombe murate da cui vengano traslate le salme per essere tumulate nella nuova Cappella.

**Estratto dal Regolamento Comunale dei Servizi cimiteriali**  
*(approvato con D.C.C. n. 15 del 28/02/2006 e successive modificazioni)*

**ART. 50**

**DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AREA PER CAPPELLE PRIVATE**

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di cappelle private nei cimiteri comunali.
2. Le concessioni di aree hanno una durata di 99 anni, salvo rinnovo.
3. Non può essere fatta concessione di aree per la realizzazione di cappelle private a persone od Enti, che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. Nel territorio comunale, ogni nucleo familiare può essere concessionario di un'unica area per la costruzione di cappelle private.
5. Per ottenere la concessione di aree per la costruzione delle cappelle private, gli interessati devono presentare apposita istanza in carta legale al Dirigente competente, il quale autorizzerà la concessione previa acquisizione del parere dell'Ufficio tecnico comunale in merito alla disponibilità di aree nel cimitero
6. Il Comune, per ragioni di opportunità o necessità tecnica, può provvedere anche in proprio alla realizzazione delle cappelle private.

**ART. 51**

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE AREE**

1. Il contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato previo pagamento della corrispondente tariffa di concessione vigente, oltre alle spese accessorie occorrenti.
2. Il pagamento della suddetta tariffa di concessione dovrà avvenire in un'unica soluzione, secondo gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
3. Con il contratto viene altresì definito il numero di loculi che potranno essere realizzati in ogni singola cappella privata.
4. Qualora le cappelle private vengano realizzate direttamente dal Comune, oltre a quanto stabilito quale importo della concessione, saranno poste a carico del soggetto concessionario anche le spese di costruzione delle medesime cappelle, ivi incluse le spese di progettazione, direzione lavori e gli eventuali oneri accessori e conseguenti.

**ART. 52**

**COSTRUZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE**

1. Nella costruzione delle cappelle private i concessionari delle aree devono rispettare le tipologie e le indicazioni tecniche, relative anche ai materiali da usare, che saranno fornite dall'Ufficio Tecnico comunale o dai progettisti appositamente incaricati.
2. Sul progetto di costruzione dovrà essere rilasciato il permesso a costruire, su conforme parere degli organi competenti.
3. Le cappelle private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La loro edificazione non conferisce al concessionario diritto di proprietà dell'area cimiteriale.
5. L'inizio dei lavori di costruzione delle cappelle dovrà essere comunicato al Dirigente competente.
6. *Le tumulazioni nelle cappelle private possono essere effettuate soltanto dopo che il tecnico incaricato dai concessionari ha certificato la loro agibilità in base alle normative vigenti*
7. Anche per la concessione di aree per cappelle private vale quanto disposto dal precedente art. 45, lett. d)

**ART. 53**

**DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE PRIVATE**

1. Il diritto d'uso delle cappelle private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario o previste dall'atto di concessione.
2. I familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono:
  - a) gli ascendenti fino al 3° grado;
  - b) i discendenti in linea retta di qualunque grado;
  - e) i fratelli e le sorelle;
  - d) il coniuge e/o il convivente il cui stato risulti certificato anagraficamente da almeno un anno, sia del titolare che degli altri aventi diritto di cui sopra.
3. Il Dirigente competente può autorizzare, su richiesta del concessionario e degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, anche per convivenza di fatto, nei confronti dei medesimi.
4. Qualunque contestazione riguardo all'interpretazione dei precedenti commi sarà risolta dal Comune caso per caso.
5. Il diritto di cui al primo comma non può essere né parzialmente né totalmente ceduto o trasmesso a terzi, tanto per atto tra vivi, quanto per atto di ultima volontà, pena la decadenza della concessione.
6. Nei 5 anni successivi alla data del contratto, il Comune rimborserà ai titolari delle concessioni cimiteriali il 50% dell'importo della concessione a suo tempo pagato per l'uso dei loculi o delle tombe murate da cui vengano traslate le salme per essere tumulate nella nuova cappella, salvo quanto previsto dal precedente art. 44.

7. Nelle cappelle private può essere consentita, previa autorizzazione del Dirigente competente, la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee al soggetto concessionario e destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private ancora da costruire, o di salme destinate ad essere trasportate fuori Comune, qualora non vi sia disponibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate.

8. Per la durata delle tumulazioni provvisorie in cappelle private, vale quanto già disposto al precedente art. 48, c. 2.

#### **ART. 54**

##### **MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE**

1. La manutenzione delle cappelle private spetta al concessionario ed agli aventi diritto.

2. Nel caso di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto si procede con le modalità previste dagli artt. 42 e 46 del presente Regolamento.

3. In caso di morte, di emigrazione, di incapacità giuridica, di impossibilità od altro del concessionario originario o delle persone subentrategli in tale veste, gli aventi diritto all'uso della cappella devono segnalare al Comune, entro un anno, il nominativo della persona che funga da responsabile in ordine alla manutenzione della cappella stessa, e ciò finché la concessione rimane in vita.

#### **ART. 54 bis**

##### **AMPLIAMENTI DELLE DISPONIBILITA' DI POSTI NELLE CAPPELLE PRIVATE**

1. E' consentito ampliare la disponibilità interna di posti nelle cappelle, rispetto a quanto stabilito in origine nel contratto di concessione, previa acquisizione dei pareri di fattibilità tecnica dagli organi competenti.

2. Per ogni loculo od ossario aggiunto dovrà essere corrisposto un canone di concessione, secondo una tariffa stabilita dalla Giunta.

3. Le tumulazioni ed estumulazioni di salme o resti ossei effettuate nelle cappelle anche ai fini di disporre di nuovi posti, sono effettuate dal personale incaricato dal Comune e sono soggette al pagamento di una tariffa che tenga conto anche degli oneri sostenuti dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

#### **ART. 55**

##### **RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DELLE CONCESSIONI.**

1. Qualora la famiglia concessionaria di cappella privata venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura e siano trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, la concessione si considera decaduta, a meno che con opportuna disposizione testamentaria, ai sensi dell'art. 629 del Codice Civile, non si sia provveduto alla manutenzione del tumulo o della cappella.

2. Ai fini della revoca della concessione valgono le procedure già previste per le sepolture private dall'art. 46 del presente Regolamento,

3. E' ammessa la rinuncia alla concessione da parte del titolare o dei suoi successori di cui al precedente art. 53; l'area e la cappella passeranno in proprietà al Comune che provvederà a riassegnarle a coloro che ne hanno fatto domanda.

4. L'Amministrazione ha facoltà di rimborsare al rinunciatario una somma calcolata in base alla stima delle condizioni dell'immobile effettuata dall'ufficio tecnico comunale e degli oneri da sostenere per la traslazione delle salme presenti; la somma da rimborsare non potrà essere comunque superiore al 50% della tariffa vigente per la concessione dell'area con posti corrispondenti.

5. L'importo della concessione per la riassegnazione della cappella verrà stabilito dal Dirigente competente e terrà conto, mediante una stima fatta dall'ufficio tecnico comunale, del valore dell'immobile, del suo pregio artistico o storico e degli oneri gravanti sul concessionario per le eventuali opere di restauro.

6. Nella riassegnazione della cappella saranno considerate le domande presentate in ordine cronologico di protocollo.